

Estratto dalla Nota di lettura sulle norme di natura finanziaria di interesse dei Comuni (ANCI)

Articolo 5

Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici

Al comma 5 si prevede che ferme restando le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3, art. 1 della legge n.196/2009 (*“La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio”*) inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.

In particolare, sullo **STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI**, l'Art. 5 prevede una parziale riscrittura delle norme inerenti le indennità, i gettoni ed i rimborsi spese degli Amministratori locali.

Al comma 6 si prevede l'introduzione dell'**indennità di funzione, in sostituzione del gettone di presenza**, per i Consiglieri comunali e provinciali (con esclusione dei consiglieri circoscrizionali e di quelli delle Comunità montane); l'indennità **non** può essere in nessun caso **superiore ad un quinto** di quella massima prevista per il rispettivo Sindaco o Presidente.

Al comma 7 si prevede l'adozione, entro 120 gg dall'entrata in vigore del DL 78/2010, di un decreto del Ministro dell'interno per la diminuzione, per un periodo non inferiore a 3 anni, delle indennità già determinate dal DM 119/2000, di una percentuale del:

3% per i Comuni fino a 15.000 ab. e le Province fino a 500.000 ab.;

7% per i Comuni fino a 250.000 ab. e le Province con popolazione tra i 500.000 e 1 milione di ab.;

10% per i Comuni per i restanti Comuni e Province.

I Comuni fino a 1.000 ab. non subiscono variazioni.

Con lo stesso decreto saranno altresì determinate le indennità di funzione dei Consiglieri comunali e provinciali.

Si prevede inoltre l'esclusione di indennità, gettoni, retribuzioni e emolumenti per qualsiasi Amministratore di Enti territoriali, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 114 della Costituzione.

Al comma 8 si prevede che i Parlamentari nazionali ed europei, nonché i Consiglieri regionali non possono percepire **alcuna indennità di funzione o altro emolumento comunque denominato** previsti dal presente capo (divieto di cumulo).

E' stato eliminato il riferimento all'**indennità di missione**, intesa come **rimborso spese** per la partecipazione ad organi o commissioni, se tale partecipazione è connessa alla funzione pubblica degli Amministratori locali.

La definizione di "indennità di missione" era già stata superata dalla legge n. 244/2007 che aveva previsto all'art. 84 del TUEL la fissazione dei rimborsi - e non più indennità di missione - tramite decreto dei Ministeri Interno/Economia - DM 12 febbraio 2009. **La stessa legge 244/2007 aveva previsto la non percepibilità di alcun compenso** per la partecipazione ad organi o commissioni, se tale partecipazione è connessa alla funzione pubblica degli Amministratori locali.

Sono state soppresse, inoltre, dall'art. 84 del TUEL, le parole "rimborso forfetario omnicomprensivo per le altre spese". La permanenza nel TUEL del riferimento al rimborso delle spese di viaggio ed al DM 12 febbraio 2009 che ha fissato le misure di tale rimborso, non far venir meno la disciplina attuale che viene ora ricompresa unitariamente sotto la voce "rimborso spese di viaggio effettivamente sostenute".

Al comma 11 viene disposto che chi è eletto o nominato in organi di diversi livelli di governo riceve comunque una sola indennità di funzione, a sua scelta.

Articolo 6

Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

I commi da comma 3 a 15 stabiliscono che a decorrere dal 1° gennaio 2011, sono previste riduzioni di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti:

- da pubbliche amministrazioni per componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo del 10% rispetto al 30 aprile 2010. Fino a tutto il 2013;
- da società a pubblici dipendenti per l'amministrazione di appartenenza e vengono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione;
- riduzione del numero dei componenti di organi di amministrazione e di controllo degli enti pubblici, nonché il collegio dei revisori. Previsto adeguamento degli statuti;
- riduzione dei componenti consigli amministrazione e dei collegi sindacali delle società pubbliche del 10%
- la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza non può essere superiore al 20% rispetto a quella del 2009;
- riduzione per spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 e relative procedure;
- eliminazione spese per sponsorizzazioni;
- eliminazione spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- spese per formazione non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- limitazione autovetture di servizio: non superiore all'80% di quanto speso nell'anno 2009;

Il comma 19 prevede che le società pubbliche non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Non si applica alle Regioni, alle Province Autonome e agli Enti del Servizio sanitario nazionale;

Articolo 8

Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche

Il comma 1 prevede che ai fini della determinazione delle spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle Amministrazioni diverse dallo Stato sono gli organi interni di controllo a verificare la correttezza della qualificazione degli interventi di manutenzione.

Il comma 2 estende agli enti locali e agli enti da questi vigilati l'obbligo di adeguarsi alle misure analoghe per il contenimento delle spese di locazioni passive, manutenzioni ed altri costi legati all'utilizzo degli immobili e quindi si applica il limite del 2% del valore dell'immobile utilizzato così come previsto per le Amministrazioni Centrali e periferiche dello Stato.

Qualora l'amministrazione utilizzatrice, per motivi ad essa imputabili, non provvede a

rilasciare gli immobili entro il termine prestabilito, su comunicazione dell'Agenzia del Demanio, il Ministero dell'Economia e finanze, riduce linearmente gli stanziamenti di spesa dell'Amministrazione per un valore pari all'8% del valore di mercato dell'immobile rapportato al periodo di maggior permanenza.

Articolo 14

Patto di stabilità interno e altre disposizioni sugli enti territoriali

Al comma 1 vengono definite le grandezze finanziarie per il risanamento della finanza pubblica per le regioni e gli enti locali

- Per le **Regioni a statuto ordinario** 4.000 milioni di euro per il 2011 e 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012
- Per le **Regioni a statuto speciale** e le province di Trento e Bolzano per almeno 500 milioni per il 2011 e 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012
- Per le **Province** 300 milioni per il 2011 e 500 milioni di euro a decorrere dal 2012
- Per i **Comuni** 1500 milioni di euro per il 2011 e 2500 milioni di euro a decorrere dal 2012.

Per i Comuni si tratterebbe per il 2011, oltre al miglioramento dei saldi già previsto dalla vigente manovra pari a un miliardo e 800 milioni, di un ulteriore taglio ai trasferimenti di 1 miliardo e 500 milioni.

A decorrere dall'anno 2012 il taglio si consolida in 2 miliardi e 500 milioni.

Al comma 2 è previsto taglio dei trasferimenti alle Regioni a Statuto Ordinario

Il comma 3 riguarda le Sanzioni del Patto

Dall'anno 2010 in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno le somme dovute dallo stato agli Enti inadempienti vengono ridotte in misura pari allo sfioramento. La riduzione per gli Enti locali è effettuata con Decreto del Ministero dell'Interno, in base ai dati comunicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze relativi alla certificazione del rispetto degli obiettivi del patto, sui trasferimenti dovuti dal Ministero con esclusione di quelli destinati all'onere ammortamento mutui.

La mancata trasmissione della certificazione comporta l'azzeramento dei trasferimenti.

In caso di insufficienza dei trasferimenti la riduzione avviene sui trasferimenti degli anni successivi.

Il comma 5 del presente articolo modifica quanto previsto in materia di riduzione dei trasferimenti previste al comma 20 dell'art. 77-bis del Decreto Legge 112/2008

Sono rafforzate le sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità: la norma prevedeva il recupero dello sfioramento con una riduzione del fondo ordinario in misura non superiore al 5% ora il recupero è totale: restano in vigore tutte le altre sanzioni: limite impegni di spesa, blocco del ricorso all'indebitamento per investimenti.

I commi da 7 a 10 riguardano l'**Assunzione di personale enti locali**

Per gli Enti sottoposti al patto di stabilità, resta invariato l'art.1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, che prevede l'obbligo generale di ridurre la spesa di personale.

Viene aggiunta la sanzione per cui, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di ridurre la spesa, si applica il divieto di assunzioni a qualunque titolo.

Viene previsto per tutti gli Enti (sia quelli sottoposti che quelli non sottoposti al Patto) nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale (tale soglia è attualmente fissata al 50%).

Per tutti gli Enti, sia quelli sottoposti che quelli non sottoposti al Patto di stabilità, è introdotto una restrizione sulle assunzioni che possono essere effettuate nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.

Resta fermo per gli Enti non sottoposti al patto di stabilità l'obbligo di contenere la spesa entro il limite del 2004.

Il comma 11 stabilisce che per l'anno 2010 i Comuni e le Province possono escludere dal patto di stabilità interno i pagamenti in conto capitale per un importo non superiore allo 0,78% dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto del 2008.

Viene ripresa la norma inserita per il 2009 dello sblocco dei residui passivi abbassando la percentuale allo 0,78%. La copertura finanziaria è trovata eliminando il meccanismo della premialità per il 2010 del Patto di stabilità di seguito esplicata.

Il comma 12 stabilisce che per l'anno 2010 non si applica il meccanismo della premialità previsto dai commi 23-26 dell'articolo 77bis della legge 133 del 6 agosto 2008.

La norma citata stabilisce l'assegnazione ai Comuni **virtuosi** di un premio, sotto forma di esclusione dal calcolo del saldo valido ai fini del patto di stabilità interno, pari al 70% delle eccedenze di bilancio determinatesi nell'anno precedente per effetto del rispetto delle sanzioni dei comuni inadempienti al Patto.

La virtuosità di un ente è misurata rispetto a degli indicatori economico-strutturali e l'assegnazione del premio (esclusione) dipenda dalla distanza lineare degli indicatori calcolati per ciascun ente rispetto alla media dei medesimi indicatori calcolati per diverse classi demografiche.

Gli indicatori economico-strutturali sono indicati dalla legge e sono il grado di autonomia finanziaria e il grado di rigidità strutturale (per le Province solo l'indicatore di rigidità strutturale).

Il comma 13 stabilisce che per l'anno 2010 è attribuito un contributo ai Comuni pari ad un importo di 200 milioni di euro.

Il contributo sarà ripartito, con Decreto del Ministero dell'Interno emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e d'intesa con la conferenza Stato-città ed autonomie locali, in base ai seguenti criteri: popolazione e rispetto del patto.

Le entrate così attribuite non devono essere conteggiate ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

Il comma 14 in attuazione della legge delega 42 in materia di federalismo fiscale e in considerazione del grave squilibrio finanziario del Comune di Roma è costituito un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2011 per il concorso al sostegno degli oneri per l'attuazione del piano di rientro. L'importo mancante, fino a un massimo di 200 milioni di euro, è reperito tramite:

- Addizionale sui diritti d'imbarco su aerei in partenza da Roma (max 1 euro a passeggero);
- Incremento addizionale IRPEF fino allo 0,4%.

I commi da 15 a 17 riguardano l'Istituzione del fondo di cui al comma 14 e la verifica del Ministero dell'economia e delle finanze per l'accesso allo stesso.

Il comma 16 prevede che ferme restando le misure di contenimento, Roma, in qualità di capitale, per garantire l'equilibrio economico finanziario, può:

- conformare servizi resi dal Comune a costi standard unitari di maggiore efficienza
- adottare pratiche di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle società partecipate dal Comune di Roma;
- razionalizzare le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire, con esclusione delle società quotate su mercati regolamentati, ad una riduzione delle società in essere, concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo
- ridurre i costi a carico del Comune per il funzionamento dei propri organi, compresi i rimborsi dei permessi retribuiti riconosciuti per gli amministratori, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 80 del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- contributo di soggiorno per un importo massimo di 10 euro per notte in proporzione alla classificazione delle strutture ricettive

- introdurre un contributo straordinario sulle valorizzazioni immobiliari mediante l'applicazione del contributo di costruzione sul valore aggiunto derivante da sopravvenute previsioni urbanistiche utilizzabile per il finanziamento della spesa corrente fino al limite massimo dell'80%
- Incrementare fino al 3% dell'aliquota ICI sugli immobili per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale per le quali non risultino registrati contratti di locazione
- utilizzare proventi da oneri di urbanizzazione e costruzione anche per le spese di manutenzione ordinaria della viabilità urbana nonché utilizzo dei proventi derivanti da gestione cimiteriale

GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI FONDAMENTALI

I **commi da 26 a 31** disciplinano l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni, prevedendo la gestione associata obbligatoria delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni fino a 5.000 abitanti, attraverso la convenzione o l'Unione; le stesse funzioni sono obbligatoriamente esercitate in convenzione o Unione da parte dei Comuni appartenenti o appartenuti alle Comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 ab.

Ai fini della manovra, sono considerate funzioni fondamentali dei Comuni quelle individuate dall'art. 21, comma 3 della legge 42 del 2009, ovvero:

Per i Comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

- a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;**
- b) funzioni di polizia locale;**
- c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;**
- d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;**
- e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;**
- f) funzioni del settore sociale.**

La Regione, nella materie di cui all'art. 117, commi 3 e 4 della Costituzione, previa concertazione con i Comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle Autonomie locali, individua la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali. I Comuni capoluogo di Provincia ed i Comuni sopra i 100.000 ab. non sono obbligati ad associarsi.

Il completamento dell'attuazione di tali disposizioni dovrà essere assicurato dai Comuni entro il termine che sarà individuato con DPCM entro 90 giorni dall'entrata in vigore del DL 78/2010. Con lo stesso decreto sarà individuato il limite demografico minimo per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali.

Il comma 32 riguarda il **Divieto di costituire società**. I Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, commi 27,28,29, ovvero ad eccezione delle società necessarie costituite strettamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Entro il 31 dicembre 2010 i Comuni devono mettere in liquidazione le società già costituite o cedere le partecipazioni.

Tali disposizioni non si applicano nei casi di società a partecipazione paritaria o proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più Comuni che complessivamente superino i 30.000 abitanti; i Comuni tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere una sola società.

Il comma 33 riguarda la **TARSU TIA** e prevede che le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi

prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

In evidente contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 238 del luglio 2009 che sancisce la natura tributaria della TIA. Il comma reca un'interpretazione autentica di una norma non ancora attuata (art. 238 del D.Lgs 152/2006). Si tratta pertanto di un previsione senza alcun effetto concreto, né sulle incertezze normative che caratterizzano le attuali tarsu/tia, né sulla configurazione della nuova Tia integrata le cui caratteristiche saranno determinate (e valutabili sotto il profilo dell'eventuale natura tributaria solo a seguito di decreti attuativi di cui ancora non si ha notizia).

Estratto dalla nota di lettura a cura dell'Ufficio Legislativo Gruppo PD del Senato

3. I numeri della manovra

La manovra correttiva, a regime, è incentrata per il 60% su tagli alla spesa (14,891 miliardi di euro) e per circa il 40% per cento su maggiori entrate (10, 091 miliardi di euro).

Nel merito, la tabella n. 3, riporta a grandi linee la composizione della manovra:

Tabella n. 3 - La composizione della manovra

	2010	2011	2012
Totale contributo spese	-662	7958	14891
(in % alla manovra)		66%	60%
di cui			
Tagli ministeri e PCM	45	1415	2050
Costi politica		0	0
Soppressione enti	0	2	2
Congelamento contratti PI	5	7	312
Blocco assunzioni e turnover AC	0	59	85
Personale sanità	0	246	628
Blocco carriere (scuola e PS)	0	644	417
Tagli spesa farmaceutica	0	600	600
Pensioni e TFR	0	760	2841
Regioni	0	4000	4500
Comuni	0	1500	2500
Province	0	300	500
Regioni SS	0	500	1000
Spese aggiuntive	-736	-2075	-544
Totale contributo entrate	693	4095	10091
(in % alla manovra)		34%	40%
di cui			
Lotta all'evasione	415	5325	7781
Pedaggi e altre entrate non fiscali	141	1288	912
Altre entrate	137	-2518	1399
Totale manovra	31	12053	24982

Dal lato dei tagli, più del 57 per cento degli stessi sono rappresentati da tagli e riduzioni di trasferimenti a regioni ed enti locali e circa il 14 per cento da una serie di riduzioni lineari nelle spese dei ministeri che, come dimostrano le esperienze passate, sono spesso tagli fatti esclusivamente sulla carta. Dal lato delle entrate, circa l'80 per cento viene garantito dai nuovi provvedimenti di lotta all'evasione, da cui il governo si aspetta di ottenere circa 7,8 miliardi di euro. Una consistente entrata è poi garantita dall'introduzione del pagamento del pedaggio sulle tratte autostradali direttamente gestite da ANAS (in particolare l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, il Grande raccordo anulare di Roma ed alcuni raccordi autostradali del Nord). La Relazione tecnica rivela diverse sorprese rispetto agli annunci del Governo. In primo luogo, i tagli agli enti inutili e ai costi della politica, sono in parte spariti e per la restante parte incidono sulla spesa solo per qualche milione di euro in meno. Il congelamento dei contratti nel pubblico impiego incidono per un decimo di quanto anticipato, ovvero per circa 500 milioni di euro anziché per più di 5 miliardi. In effetti, il blocco scatta nel 2010 e quindi salva i tre contratti firmati nel corso di questo anno e contempla l'erogazione della "vacanza contrattuale" per il pubblico impiego. Tuttavia la misura desta comunque perplessità, in quanto già in passato, il blocco dei contratti pubblici ha comportato a regime addirittura incrementi di spesa, in ragione del fatto che il recupero dei rinvii è sempre molto oneroso. Molto gravosi sono gli interventi su scuola - il blocco degli incrementi automatici delle

retribuzioni nel triennio determina una forte riduzione della spesa nel comparto - e sulla sanità - un complesso di riduzioni nel personale e di riclassificazione della spesa farmaceutica che valgono oltre 1,1 miliardi di euro a regime.

La chiusura di alcune finestre per pensioni di vecchiaia e anzianità e la rateizzazione del TFR comportano risparmi di circa 2,8 miliardi di euro a regime, sempreché l'effetto annuncio non spinga molti ad anticipare l'andata in pensione.

La parte più significativa dei tagli la subiscono ancora una volta Regioni e altri enti territoriali, chiamati a contribuire a regime per 8,5 miliardi di euro, oltre il 60 per cento della riduzione prevista nella spesa. Per le Regioni si tratta del sostanziale annullamento dei trasferimenti per il finanziamento delle funzioni devolute; per comuni e province, di un taglio ai trasferimenti dell'ordine del 20 per cento del totale. Come questi enti territoriali potranno gestire riduzioni così imponenti non è chiaro. Infine, la manovra è accompagnata da tagli lineari ai vari ministeri di spesa, per un ammontare a regime di 2,05 miliardi di euro, la cui efficacia è tuttavia tutta da dimostrare. Dal lato delle entrate, pari a 10 miliardi in più a regime, la fonte prioritaria di maggiori risorse è attribuita alle misure di lotta all'evasione fiscale. Tali stime appaiono del tutto ottimistiche in ragione del fatto che è impossibile stimarne con precisione il valore e che tutto questo avviene in aggiunta al recupero di evasione già contemplato nello scenario tendenziale della Relazione unificata sull'economia e la finanza.

In sintesi, si tratta di una manovra visibilmente debole e priva di misure strutturali solide tali da renderne certa la realizzazione. Qualora l'effetto dei tagli lineari e delle misure *una tantum* nei prossimi mesi dovesse risultare inferiore alle previsioni contenute nella relazione tecnica, il Governo sarà costretto al varo di una nuova manovra correttiva.

4. I contenuti della manovra

....

C) RIDUZIONE DELLE RISORSE PER REGIONI ED ENTI LOCALI

La parte più consistente delle risorse viene recuperata da tagli per Regioni ed enti locali, per i quali viene previsto un nuovo patto di stabilità per gli anni 2011-2013.

Le regioni concorreranno alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per un ammontare, a regime, pari a 4,5 miliardi di euro; le regioni a statuto speciale per 1 miliardo di euro; le province autonome di Trento e Bolzano per 0,5 miliardi di euro; le province per 500 milioni e i Comuni per 2,5 miliardi di euro. I trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono, pertanto, ridotti di 4 miliardi nel 2011 e di 4,5 miliardi di euro nel 2012. Analogamente, i trasferimenti per le province sono ridotti di 300 milioni nel 2011 e di 500 milioni nel 2012 e per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti di 1.500 milioni nel 2011 e di 2.500 milioni nel 2012. Per garantire il conseguimento dei tagli previsti dal nuovo Patto di stabilità sono state previste apposite sanzioni per le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale (gli scostamenti dagli obiettivi sono recuperati da tagli sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale) e per gli enti locali (tagli sui trasferimenti disposti dal Ministero dell'interno).

In aggiunta ai tagli di risorse, il governo ha previsto, poi, il sostanziale blocco delle assunzioni per gli enti con spese di personale pari o superiore al 50% delle spese correnti e la riduzione degli oneri per il personale attraverso il contenimento del lavoro flessibile, il reintegro dei cessati (?), la razionalizzazione e lo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, l'accorpamento di uffici e la riduzione delle posizioni dirigenziali ed il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.

Appare del tutto evidente che lo sforzo richiesto alle Regioni e agli enti locali avrà un'incidenza sia sul livello dei servizi offerti alla cittadinanza, sia sulla pressione fiscale a carico dei rispettivi cittadini. Il Governo non potendo, per ovvie ragioni d'immagine, adottare misure di entrata in via diretta, trasferisce tale onere sulle regioni (che hanno la facoltà di aumentare l'Irap e le altre imposte e tasse di competenza regionale) e sui Comuni (addizionali

e tasse comunali).

La parte restante, che non può essere finanziariamente coperta da maggiori imposte e tasse, sarà inevitabilmente recuperata con tagli a spese per il funzionamento degli enti e da tagli ai servizi sociali finora garantiti da Regioni e Comuni. I vincoli del nuovo Patto di stabilità avranno effetti anche sulla capacità di regioni ed enti locali di procedere al pagamento di quanto dovuto alle imprese e di effettuare nuova spesa in conto capitale, in vero già assai limitata, con ciò aggravandone la già difficile situazione delle imprese ed, in particolare, di quelle che operano nel settore dei servizi e delle infrastrutture.

Sia l'Anci, sia le regioni hanno espresso una forte opposizione ai contenuti della manovra correttiva, segnalando la disponibilità a contribuire al risanamento dei conti pubblici, ma sulla base di diverse modalità di intervento e soprattutto per importi assai più limitati.

Dall'analisi dei dati riportati nella Tabella n. 6, si possono trarre alcune considerazioni di merito. Il totale delle spese regionali sostenute nel 2009 ammontano, complessivamente, a 171,6 miliardi di euro, mentre, come noto, la quota di spesa soggetta al Patto di Stabilità Interno ammonta a 62,58 miliardi di euro. Sull'aggregato di spesa soggetta al Patto di Stabilità, si possono agevolmente calcolare gli importi su cui agirà il taglio previsto nel biennio 2011-2012, differenziando la situazione tra le realtà regionali a statuto speciale da quelle a statuto ordinario e arrivando anche a stimare l'impatto pro capite.

.....

Tabella n. 6 - Stima dell'impatto della manovra su regioni e cittadini

	2011					2012			2011-2012		
	Totale spese 2009	Spese soggette a PSI	Importo manovra	% su spesa	Euro Procapite	Importo manovra	% su spesa	Euro Procapite	Importo manovra	% su spesa	Euro Procapite
Regioni ordinarie	128.395	37.108	4.000	10,8	78	4.500	12,1	88	8.500	22,9	167
-Nord	59.150	14.068	1.516	10,8	61	1.706	12,1	68	3.222	22,9	129
-Centro	32.106	9.998	1.078	10,8	91	1.212	12,1	103	2.290	22,9	194
-Sud	37.138	13.042	1.406	10,8	99	1.582	12,1	112	2.987	22,9	211
Regioni Autonome	43.245	25.479	500	2,0	55	1.000	3,9	110	1.500	5,9	165
-Nord	17.449	11.690	229	2,0	97	459	3,9	193	688	5,9	290
-Sud	25.796	13.788	271	2,0	40	541	3,9	81	812	5,9	121
Totale Regioni	171.640	62.587	4.500	7,2	75	5.500	8,8	92	10.000	16,0	167
NORD	76.599	25.758	1.746	6,8	64	2.165	8,4	79	3.911	15,2	143
CENTRO	32.106	9.998	1.078	10,8	91	1.212	12,1	103	2.290	22,9	194
SUD	62.934	26.830	1.676	6,2	80	2.123	7,9	102	3.799	14,2	182

Elaborazione su dati Corte dei Conti- 2010 della CGIA Mestre

....

Per i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, in luogo delle restrizioni del Patto di stabilità viene previsto l'obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali attraverso convenzione o unione tra Comuni. La dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni associate è demandato alla legge regionale. Malgrado la portata innovativa di tali disposizioni la RT non è in grado di prevedere gli eventuali risparmi di spesa.

Altra disposizione del tutto incomprensibile nella formulazione è quella che stabilisce che i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possano più costituire società e soprattutto siano tenute a mettere in liquidazione, o a cedere la partecipazione, quelle già costituite a prescindere dal fatto che queste conseguano utili o siano necessarie allo svolgimento e alla gestione di attività per la collettività locale. Ai comuni tra 30.000 e 50.000 abitanti è consentita la detenzione della partecipazione di una sola società e conseguentemente è prevista la dismissione delle eventuali altre partecipazioni.

A margine delle misure per gli enti locali, il provvedimento affronta, poi, la questione dello squilibrio finanziario del Comune di Roma, provvedendo allo stanziamento di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 per il concorso dello Stato al sostegno degli oneri relativi al Piano di rientro del debito. Altri 200 milioni di euro, possono essere conseguiti su richiesta del Commissario preposto alla gestione commissariale e dal Sindaco di Roma attraverso l'istituzione di un'addizionale sui diritti d'imbarco dei passeggeri in partenza da Roma e dall'incremento dell'addizionale comunale sull'Irpef. Per garantire la gestione ordinaria sono previste: l'introduzione di un contributo di soggiorno fino a 10 euro per notte a carico di coloro che soggiornano negli alberghi della città, di un contributo straordinario per le valorizzazioni immobiliari (contributo di costruzione), la maggiorazione dell'ICI per le case diverse dall'abitazione principale e l'utilizzo dei proventi a oneri di urbanizzazione.

Infine, viene stabilito, a soluzione di una lunga controversia, che la natura della TIA non è tributaria.

E) MISURE DI MAGGIORI ENTRATE

Lotta all'evasione fiscale

.....

La manovra conta, poi, su misure che rischiano di riservarci sorprese negative. Un esempio su tutti. Nel provvedimento si mette tra i primi posti il contributo che anche i **comuni** possono dare alla lotta all'evasione, in considerazione del fatto che questi percepiscono già il 30 per cento delle maggiori somme riscosse a seguito della loro partecipazione all'attività di accertamento delle imposte, una percentuale che la manovra di questi giorni porta al 33 per cento. Ebbene, la relazione aiuta a far chiarezza su questo fronte. Risulta che nel 2009 e nei primi mesi del 2010 la partecipazione dei comuni abbia complessivamente condotto a maggiori accertamenti di imposte per 6 milioni di euro e a maggiori risorse riscosse per 450mila euro, di cui un po' meno di 150mila sono andati ai comuni. Non è questo il modo con cui si pensa di saldare i conti degli enti locali e recuperare gettito all'evasione. C'è poi un altro aspetto finora non considerato, ovvero che molti comuni, proprio in ragione dei nuovi vincoli del Patto di stabilità, non potranno dotarsi di personale e strutture per condurre la lotta all'evasione fiscale, con ciò compromettendo gli attesi risultati.

.....